

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1430 del 26/03/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. FAELUX DI FANTINI SERGIO E C. S.N.C. con sede legale in Comune di Cesena, Via Uberti n. 14. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a deposito alimentare di prodotti lattiero caseari sito in Comune di Cesena, Via Settecrociari n. 355
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1465 del 26/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventisei MARZO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. FAELUX DI FANTINI SERGIO E C. S.N.C. con sede legale in Comune di Cesena, Via Uberti n. 14. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a deposito alimentare di prodotti lattiero caseari sito in Comune di Cesena, Via Settecrociari n. 355

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- L.26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 02/12/2019, acquisita al Prot. Unione 50213 e da Arpae al PG/2019/191760 del 16/12/2019, da **FAELUX DI FANTINI SERGIO E C. S.N.C.** nella persona di Stefano Sintini, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesena Via Uberti n. 14, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a deposito alimentare di prodotti lattiero caseari sito in Comune di Cesena, Via Settecrociari n. 355, comprensiva di:

1. autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Viste la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 54345 del 30/12/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/198658, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni, anche in merito all'impatto acustico;

Dato atto che in data 03/02/2020 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 5377 e da Arpae al PG/2020/18377 del 05/02/2020;

Atteso che, in merito alla documentazione integrativa prodotta relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 22163/63 del 14/02/2020 acquisita da Arpae al PG/2020/24348, la Posizione Organizzativa del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 75/AUA/2019, in cui è stata allegata una Relazione Acustica, datata 14 gennaio 2020 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Marcello Biguzzi di Cesena (FC), in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione, in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e dalle attrezzature indicate, e si esprime il proprio Nulla Osta a condizione siano rispettate le misure gestionali (es.: traffico indotto ed orari di apertura dell'attività) dell'attività indicate nella suddetta relazione acustica."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: Atto Prot. Com.le 38656 del 25/03/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/45498, a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena, corredato di apposita Planimetria di riferimento;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di FAELUX DI FANTINI SERGIO E C. S.N.C., che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **FAELUX DI FANTINI SERGIO E C. S.N.C.** (C.F./P.IVA 00902960400) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Cesena Via Uberti n. 14, **per l'insediamento adibito a deposito alimentare di prodotti lattiero caseari sito in Comune di Cesena, Via Settecrociari n. 355.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: **siano rispettate le misure gestionali (es.: traffico indotto ed orari di apertura dell'attività) dell'attività indicate nella relazione acustica datata 14 gennaio 2020.**
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta il 16/12/2019 (acquisita al Prot. Com.le 149461/466 del 16/12/2019) e s.m.i. intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura;

Visti:

- le "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017;
- le "Disposizioni sulla gestione dei suoli a prevenzione del rischio idrogeologico e a tutela del territorio" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera Consiliare n. 92 del 14/12/2017;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

CARATTERISTICHE

Titolare dello scarico	FAELUX di Fantini Sergio e C. snc
Ubicazione dell'insediamento	Via Settecrociari 355
Destinazione dell'insediamento	Deposito alimentare
Potenzialità insediamento	2 A.E.
Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche e meteoriche
Ricettore dello scarico	Fosso stradale
Impianto di trattamento	Fossa Imhoff da 8 A.E. Filtro batterico anaerobico da 6 mc (H1,35 m)

PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE INTERNA

- 1) la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla domanda prodotta in data 16/12/2019;
- 2) le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;
- 3) le eventuali modifiche da apportare allo schema della rete fognante durante l'esecuzione dei lavori saranno da concordare con il competente Ufficio Comunale al fine di valutare la necessità del riesame del presente Atto. La mancata comunicazione comporterà la decadenza del presente atto;
- 4) le opere per la realizzazione degli scarichi e degli eventuali allacci dovranno essere ultimati entro 3 anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo. Tali termini possono essere rinnovati di ulteriori tre anni. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico consegna al Comune di Cesena la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato, allegando il relativo disegno dello stato di

fatto delle reti fognarie interne, dell'allacciamento eseguito e delle schede tecniche qualora modificati rispetto a quelle presentate in fase di progetto.

PRESCRIZIONI AI FINI DELL'ATTIVAZIONE DELLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE e ACQUE METEORICHE nel fosso stradale di via Settecrociari:

- 1) entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, il presente Atto si considera tacitamente confermato se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza del presente Atto;
- 2) Il Titolare dello scarico deve:
 - effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature da eseguirsi con adeguata periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali. La fossa Imhoff deve essere vuotata con periodicità opportuna e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità deve essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti devono essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi devono essere conservati presso l'immobile a disposizione degli organi di vigilanza. La fossa Imhoff e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da coperture in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
 - regimare le acque di scarico in modo tale da non procurare danni ai terreni stessi e a quelli limitrofi ed evitare sversamenti di acque e fango sulle strade pubbliche;
 - osservare le norme delle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017 che qui si intendono tutte richiamate;
 - adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
 - dare immediata comunicazione al Comune e all'Agenzia ArpaE – ST di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente nonché ogni diversa destinazione dell'insediamento, modificazione del progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico anche al fine di verificare il permanere delle condizioni necessarie per l'esclusione dei piazzali dalle disposizioni della D.G.R 1860/2006;
- 3) il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nelle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura", allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017, non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

Qualora, a seguito della realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera o mista, l'edificio venga a trovarsi in condizioni tali da comportare l'obbligo di allacciamento in fognatura, come stabilito dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, il presente atto decadrà di validità e pertanto occorrerà presentare nuova domanda di benestare allo scarico per acque reflue domestiche all'Ente Gestore.

Per tutto quanto non previsto nel presente Atto troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;

b) la revoca del presente Atto per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.